



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

AW

AREA 3^

- DETERMINAZIONE N. 230 DEL 30-07-2019
- REGISTRO GENERALE N. 520 DEL 23-09-2019

OGGETTO: Lavori di espurgo tratto fognario in via Borbone - Affidamento e impegno di spesa.

IL CAPO AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Premesso

Che il Sig. Bruno Pietro, in nome e per conto di altri abitanti di via Borbone, in data 25/07/2019 a segnalato a questo Ente che nella suddetta via vi è una fuoriuscita di liquame dal pozzetto principale della condotta fognaria
Che si rende necessario liberare per almeno 20-25 m tale condotta fognaria, in modo da scongiurare problemi igienico sanitari;

Vista l'urgenza dei lavori da eseguire, la cui mancanza costituisce pericolo per la salute pubblica per l'inconveniente igienico - sanitario che può rappresentare;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), e l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice dei Contratti);

Visto l'art. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali" e rilevato quanto segue in merito:

- a) gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza), ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 448/1999, sono:
 - 01 amministrazioni statali, centrali e periferiche;
 - 02 istituti e scuole di ogni ordine e grado;
 - 03 istituzioni educative ed universitarie;
 - 04 enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
 - 05 agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
- b) **gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;**
- c) infatti, l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone: "Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. **Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.** Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;

- d) **pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;**
- e) **tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:**
I - in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
II - in applicazione dell’attuale art. 1, comma 512, della Legge n. 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
III - in applicazione dell’art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, per le categorie merceologiche di:
§ energia elettrica;
§ gas;
§ carburanti rete e carburanti extra-rete;
§ combustibili per riscaldamento;
§ telefonia fissa e telefonia mobile;
- f) **dato atto che la fornitura oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera e);**
- g) **per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni, l’art. 1, comma 501, della Legge n. 208/2015, che ha modificato l’art. 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;**
- h) **l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/06 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”;**
- i) **ovviamente, i riferimenti alle norme del DPR n. 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;**

Rilevato che non sussiste l’obbligo di utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso la Consip, in quanto trattasi di una fornitura il cui importo risulta inferiore a € 1.000,00 e rilevato, pertanto, che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Preso atto del preventivo-offerta del 29/07/2019, prot. n.928, della ditta Datola Spurghi, con sede a Piazza Armerina (EN) nella C/da San Marco s.n., P.IVA: 01155150863, che ha offerto il prezzo di euro 350,00 per la prima ora di lavoro ed € 150,00 per ogni ora successiva, oltre IVA,

Dato atto della necessità di dover prenotare la somma complessiva di € 800,00 per una stima di n.3 ore di lavoro;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 1717 denominato "spese di gestione servizio fognature" sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. **Di procedere** all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, alla ditta Datola Spurghi, con sede a Piazza Armerina (EN) nella C/da San Marco s.n., P.IVA: 01155150863, dei lavori di cui sopra,
2. **Di impegnare** la complessiva somma di € 800,00 alla Missione 09 – Programma 04 – Titolo1 – Macro aggregato 03 (U.1.03.02.09.008) - Cap. 171700 del redigendo Bilancio 2019, per i lavori di espurgo tratto fognario in via Borbone;
3. **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura vistata dal capo area;
4. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014.

ANNO IMPUTAZIONE 2019

TOTALE REGISTRAZIONE € 800,00

N. IMPEGNO

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	ESIGIBILITA'
2019	€ 800,00	
TOTALE	€ 800,00	

4. **Di dare atto** che la spesa derivante dal presente provvedimento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, a sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e che la mancata assunzione dell'impegno comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 gg. consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
6. **Di trasmettere** la presente al Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.

II CAPO AREA
(dott. arch. *Liborio Giovanni Pavone*)



-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N.

1045/219

LIQUIDAZIONE: N.

MANDATO: N.

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li

Il Responsabile dell'Area finanziaria
(dott. Luciano Frazzetta)

